



COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO

DECORATO AL VALOR MILITARE

Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d'Ezzelino (VI)

Part. IVA e Cod. Fisc. 00258950245

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 05/02/2015
In vigore dal 05/02/2015

INDICE

Capo I – DISCIPLINA GENERALE

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Interventi del Comune
- Art. 3 – Soggetti beneficiari
- Art. 4 – Settori di intervento

Capo II – SETTORI DI INTERVENTO

- Art. 5 – Settori sociale e civile
- Art. 6 – Settore culturale e dei beni artistici e storici
- Art. 7 – Settore dell'istruzione
- Art. 8 – Settore sportivo e ricreativo
- Art. 9 – Settore turistico
- Art. 10 – Settore ambientale
- Art. 11 – Settore dello sviluppo economico e del lavoro
- Art. 12 – Interventi di carattere straordinario

Capo III – EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI ECONOMICI

- Art. 13 – Modalità di erogazione contributi e benefici economici
- Art. 14 – Procedura di richiesta contributi per le singole iniziative o a sostegno dell'attività
- Art. 15 – Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale
- Art. 16 – Vantaggi economici e spese di rappresentanza
- Art. 17 – Fornitura di prestazioni e di servizi
- Art. 18 – Procedura di concessione dei contributi – assegnazione
- Art. 19 – Procedura di erogazione dei contributi - rendicontazione

Capo IV – PATROCINI

- Art. 20 – Oggetto
- Art. 21 – Modalità di concessione
- Art. 22 – Modalità di utilizzo

Capo V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 23 – Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
- Art. 24 – Rapporti e responsabilità – esclusioni
- Art. 25 – Entrata in vigore

Capo I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 Finalità

1. L'amministrazione comunale di Romano d'Ezzelino, in attuazione dei principi generali fissati dallo statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante erogazioni di agevolazioni, contributi finalizzati e/o concessioni in uso di locali, impianti e/o terreni di proprietà comunale.

2. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a enti ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata dal comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.

Art. 2 Interventi del Comune

1. Gli interventi del Comune relativi sia alle singole iniziative che all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire mediante:

- a) la concessione di contributi finanziari in misura predeterminata e correlata al perseguimento di finalità pubbliche o interessi generali;
- b) fornitura diretta di prestazioni e servizi, riservandosi in tal caso l'Amministrazione di provvedere in economia o mediante affidamento a terzi, in conformità alla normativa vigente.
- c) predisposizione di spazi, aree e strutture idoneamente attrezzate per pubbliche finalità e iniziative di carattere generale e quindi concessione temporanea e momentanea di sedi ed impianti;
- d) concessione in uso momentaneo di immobili e di beni mobili di proprietà comunale per associazioni e volontariato;
- e) prestito di attrezzature, materiali, beni mobili in generale all'uso predisposti e destinati;
- f) concessione di targhe, premi, coppe o altra dotazione di rappresentanza;
- g) concessione del patrocinio allorché l'iniziativa risponda a finalità pubbliche, di interesse generale e statutarie.

Art. 3 Soggetti beneficiari

1. Possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario, salvo eventuali deroghe previste nei successivi articoli, i soggetti che hanno un legame con il territorio del comune di Romano d'Ezzelino o/e che svolgono un'attività di particolare interesse per la collettività o per la promozione dell'immagine del comune e che agiscono quali:

- a) enti pubblici;
- b) associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica;
- c) associazioni non riconosciute;
- d) soggetti o enti privati, soltanto per la manifestazione oggetto della richiesta di contributo;

2. Nella concessione di contributi viene data preferenza, a parità delle altre condizioni, alle associazioni del Comune di Romano d'Ezzelino.

3. il Comune valuterà con priorità le manifestazioni organizzate da diverse Associazioni in collaborazione tra loro.

4. E' escluso dalla presente disciplina ogni contributo e beneficio economico a persone giuridiche o enti di fatto affiliate a società segrete o costituenti articolazione di partiti e gruppi politici, anche a livello locale (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659).

Art. 4 Settori di intervento

1. Il Comune di Romano d'Ezzelino, per le finalità di cui all'art. 1 può intervenire, con la concessione di contributi o l'attribuzione di altri benefici economici a favore dei soggetti che operano nei seguenti settori:

- a. Sociale e civile;
- b. Culturale e dei beni artistici e storici;
- c. Istruzione;
- d. Sportivo e ricreativo;
- e. Turistico;
- f. Ambientale;
- g. dello Sviluppo economico e del lavoro;

2. Per ciascun settore sono individuate le attività e le iniziative che generalmente caratterizzano l'intervento del comune, non escludendo tuttavia quelle non previste ma che, per le loro finalità, sono ad esso riconducibili.

Capo II – SETTORI DI INTERVENTO

Art. 5 Settore sociale e civile

1. I contributi o i benefici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 3 che operano nel settore sociale e civile per le seguenti attività:

- a) Organizzazione e gestione di attività e servizi socio – assistenziali;
- b) Avvio e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale e sanitaria;
- c) Iniziative a protezione e tutela della maternità, dell'infanzia e della prima età evolutiva;
- d) Attività e iniziative per favorire l'aggregazione giovanile, anche volte alla prevenzione delle situazioni di disagio e devianza giovanile ed al recupero dei soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili;
- e) Attività ed iniziative volte alla tutela, al sostegno, all'assistenza ed alla socializzazione della popolazione anziana;
- f) Attività ed iniziative volte alla tutela e promozione dei diritti dei cittadini ed all'impegno civile nei settori sociale e sanitario;
- g) Attività e iniziative finalizzate al sostegno ed mantenimento dei valori legati al senso di appartenenza alla comunità locale e a valori della convivenza civile e senso del dovere.

2. Sono esclusi dalla presente disciplina i sussidi a persone bisognose, e la concessione in uso alle stesse di locali di proprietà dell'amministrazione comunale. Tali interventi sono stabiliti dalla Giunta Comunale sulla base di una relazione da parte dell'Assistente Sociale o del Responsabile del Servizio Sociale che abbia lo scopo di illustrare le ragioni e le finalità dell'intervento economico.

Art. 6 Settore culturale e dei beni artistici e storici

1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali e di tutela dei beni artistici e storici possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 3, in particolare ad enti pubblici e privati, istituzioni, fondazioni ed associazioni che svolgono le seguenti attività:

- a) Effettuano servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione del Comune;

- b) Organizzano nel Comune premi letterari, pubblicazioni, convegni, seminari di studi, mostre, esposizione, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali di interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
- c) Effettuano attività rivolte a promuovere la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e l'accrescimento dei patrimoni artistici, culturali e storici (bellezze naturali e monumentali, biblioteche, pinacoteche, musei ed altri beni ed opere che costituiscono patrimonio della comunità);
- d) Consentono la fruizione ed il funzionamento di biblioteche specializzate, centri di lettura, raccolte di interesse scientifico, artistico e storico, anche appartenenti a privati;
- e) Organizzano, promuovono e sostengono attività teatrali, musicali, di cinema ed altre manifestazioni e iniziative di carattere culturale ed artistico;
- f) Organizzano attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folcloristici, conservano e valorizzano antiche tradizioni storiche e culturali locali nonché il ricordo e la memoria di cittadini illustri;
- g) Promuovono l'organizzazione di feste civili o di altre manifestazioni comprese nelle tradizioni locali;
- h) Corpi musicali, bandistici, concertistici che hanno sede nel Comune.

2. Il Comune, per promuovere e sostenere le attività di tutela dei beni artistici e storici, può intervenire con contributi ed altri ausili economici alle iniziative promosse, d'intesa con l'amministrazione, da enti, fondazioni, istituzioni ed associazioni per:

- a) Il recupero ed il restauro di beni artistici, monumentali e storici esistenti nel territorio comunale;
- b) La promozione ed il sostegno di iniziative che hanno per fine di far conoscere il patrimonio artistico, monumentale, storico e museale della comunità, per illustrarne il valore e diffonderne la conoscenza.

Art. 7

Settore dell'istruzione

1. I contributi ed i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 3 che operano nel settore educativo e dell'istruzione per le seguenti finalità:

- a) Attività ed iniziative nel campo scolastico e delle problematiche giovanili;
- b) Promozione ed organizzazione di incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti di interesse della scuola e delle attività extra-scolastiche giovanili;
- c) Attività pedagogiche;
- d) Interventi socio-educativi a favore di disabili, volti a favorire l'inserimento nei diversi ordini di scuole;
- e) Attività parascolastiche integrative, corsi di doposcuola ed extrascolastici;
- f) Forme organizzative accessorie per migliorare il diritto allo studio, la promozione scolastica e la gestione degli spazi scolastici.

2. Il Comune esercita le funzioni, allo stesso attribuite dalla legge, per assicurare il diritto allo studio e per il sostegno scolastico, secondo le modalità previste dalle normative in materia e dagli appositi regolamenti dei relativi servizi.

Art. 8

Settore sportivo e ricreativo

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva, secondo quanto previsto dall'art. 60, lett. a), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2. Il contributi ed i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 3 che operano nel settore della promozione della pratica sportiva ed in quello dell'attività ricreativa per le seguenti finalità:

- a) Promozione, organizzazione e cura della pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie rivolte ai giovani, alle famiglie e agli anziani;
- b) Promozione dell'attività sportiva mediante corsi di avviamento alle diverse discipline sportive, meeting, dimostrazioni, incontri, convegni, dibattiti;
- c) Organizzazione di manifestazioni che possono concorrere alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità;
- d) Promozione, organizzazione ed effettuazione di attività ricreative e del tempo libero;
- e) Promozione dell'attività sportiva fra i disabili ed i portatori di handicap;
- f) Promozione e valorizzazione della pratica sportiva effettuata in modo sinergico fra più soggetti di cui all'art. 3, ed in particolare modo con la scuola.

3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale.

Art. 9 Settore turistico

1. I contributi o i benefici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 3 che operano nel settore turistico per le seguenti attività:

- a) Attività di promozione turistica;
- b) Realizzazione di pubblicazioni, guide, depliant e altro materiale prodotto al fine della promozione turistica;
- c) Organizzazione di sagre e feste popolari per la promozione, anche turistica, del territorio;
- d) Organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni sia a carattere locale che nazionale ed internazionale di richiamo turistico;
- e) Promozione e assistenza ai turisti;
- f) Organizzazione di manifestazioni nell'ambito del turismo congressuale;

Art. 10 Settore ambientale

1. Il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti di cui all'art. 3 che operano nel settore ambientale per le seguenti attività:

- a) Protezione, difesa, recupero e valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio;
- b) Promozione ed organizzazione di iniziative e manifestazioni per sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) Realizzazione di corsi di educazione scolastica per la formazione nei giovani della consapevolezza dell'importanza della protezione dei valori ambientali e dell'habitat naturale;
- d) Realizzazione di mostre, esposizioni, documentazioni e pubblicazioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni, iniziative e comportamenti utili per la loro protezione;
- e) Protezione civile, svolta anche di concerto e nell'ambito delle competenze e dell'organizzazione comunale in detta materia.

Art. 11 Settore dello sviluppo economico e del lavoro

1. Nel rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti di cui all'art. 3 e a soggetti e aziende private che operano nel settore delle attività produttive per le seguenti attività:

- a) Iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;
- b) Organizzazione e partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso al fine della promozione di prodotti e/o attività produttive esercitate nel Comune;
- c) Valorizzazione del tessuto economico, sociale e produttivo del comune;
- d) Valorizzazione di zone ed attività di particolare interesse esistenti nel territorio comunale;

2. Il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti di cui all'art. 3 che operano nel settore del lavoro con il fine di incrementare l'occupazione, per le seguenti attività:

- a) Promozione dell'occupazione, con particolare riguardo a quella delle categorie protette, a quella giovanile e alla riqualificazione e/o riconversione di lavoratori in mobilità, cassa integrazione e disponibilità, con particolare riguardo al fenomeno degli esodati;
- b) Organizzazione di progetti e di corsi di formazione per favorire l'avviamento e/o il reinserimento al lavoro.

Art. 12

Interventi di carattere straordinario

1. La definizione delle finalità, dei settori di intervento e di attività di cui ai precedenti articoli non preclude al comune la possibilità d'interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

2. Potranno essere concessi contributi per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare un intervento del Comune.

Capo III – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI ECONOMICI

Art. 13

Modalità di erogazione contributi e benefici economici

1. Il comune di Romano d'Ezzelino opera il trasferimento di risorse finanziarie e di benefici economici ai soggetti di cui all'art. 3, e a quelli comunque individuati dal presente regolamento, mediante contributi vincolati alla presentazione di specifiche richieste secondo le modalità di seguito indicate, anche per iniziative svolte come attività integrata e/o collaterale ai programmi dell'amministrazione comunale.

2. Il comune può impegnarsi ad erogare contributi su più annualità, vincolati alla presentazione di specifici progetti o programmi pluriennali di attività, anche per iniziative svolte come attività integrata e/o collaterale ai programmi dell'amministrazione comunale.

3. Possono essere richiesti ed erogati contributi sia per singole iniziative che per l'attività svolta nel corso dell'anno.

4. Il singolo soggetto, nell'anno solare, potrà richiedere un contributo per l'attività svolta e eventuali ulteriori contributi per singole iniziative.

5. Fatti salvi i termini ultimi previsti dal successivo articolo 15, la Giunta Comunale, nell'ambito dell'attività di formazione del bilancio di previsione e/o di programmazione può stabilire, come atto di indirizzo, le attività prioritarie e di intervento al fine di indirizzare i relativi contributi.

Art. 14

Procedura di richiesta contributi per le singole iniziative o a sostegno dell'attività

1. Per le singole iniziative (manifestazioni, mostre, esposizioni, rassegne, incontri, convegni, dibattiti, feste, sagre, corsi, ecc.) o per il sostentamento e lo svolgimento della loro attività e/o dei

loro progetti i soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici devono, di norma, presentare domanda entro i seguenti termini:

- almeno 30 giorni prima rispetto alla data di inizio della singola iniziativa;
- non oltre il 31 ottobre dell'anno in cui si svolgono le attività e/o progetti e, comunque, entro il termine utile per l'erogazione disposta dalla Giunta Comunale.

2. Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi di particolare urgenza e rilevanza specificatamente motivati. In tal caso la concessione del contributo dovrà tenere conto anche dei limiti posti dalle disponibilità di bilancio.

3. La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:

- a) generalità della persona fisica ovvero denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché la generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
- b) motivazione della richiesta con allegata relazione contenente il programma dell'iniziativa e sua descrizione o dell'attività e/o progetti annuali;
- c) indicazione delle spese e delle entrate previste per la singola iniziativa o per le attività per le quali si richiede il contributo;
- d) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare l'eventuale rendiconto;
- f) indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici (e loro eventuale esito);
- g) dichiarazione di non essere affiliati a società segrete o costituire articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659);
- h) impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 241/90;
- i) impegno a fare risultare pubblicamente il contributo mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: "con il contributo del Comune di Romano d'Ezzelino";
- l) copia dello statuto o dell'atto costitutivo ove ricorra il caso e se non già depositato presso il Comune.

Art. 15

Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, il Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative ed attività anche con la concessione agevolata dell'uso temporaneo di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

2. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei beni concessi per l'esercizio dell'attività e per l'organizzazione delle manifestazioni.

3. Nell'atto di concessione sono indicate le date di inizio e termine dell'uso dei beni, nonché tutte le altre condizioni che regolano i rapporti fra le parti. Con lo stesso provvedimento può essere disposto l'esonero parziale o totale da tariffe o canoni d'uso.

Art. 16

Vantaggi economici e spese di rappresentanza

1. Il Comune potrà concedere a soggetti determinati, a Enti, Organizzazioni e Associazioni di cui all'art. 3 per incontri e manifestazioni ufficiali, l'uso di strutture, forme di ospitalità o altri vantaggi economici, a condizione che tali spese rispondano all'obiettivo esigenza del Comune di

manifestarsi ed intrattenere rapporti con all'esterno, in relazione ai propri fini istituzionali e che comunque rientrino nei limiti di ammissibilità definiti dalle legge per le spese di rappresentanza.

2. I provvedimenti di assunzione di spesa dovranno essere adeguatamente motivati, in relazione alle circostanze ed ai motivi che hanno indotto a sostenere le spese.

Art. 17

Fornitura di prestazioni e di servizi

1. Il Comune può intervenire e provvedere dietro domanda corredata di tutta la documentazione idonea all'illustrazione dell'iniziativa, alla fornitura di prestazioni e di servizi, per la migliore riuscita di iniziative di particolare interesse pubblico.

2. La concessione dei benefici di cui al precedente comma, viene accordata con determinazione del Sindaco o dell'Assessore competente, qualora sia possibile provvedere in economia, con mezzi propri dell'amministrazione.

3. I benefici vengono accordati con deliberazione della Giunta Comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia di forniture e appalti, allorché l'Amministrazione intenda provvedere mediante affidamento a terzi.

4. L'associazione o ente beneficiario di cui al comma 3 è tenuto a presentare, al termine dell'iniziativa, il rendiconto completo delle entrate e delle spese, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante.

5. Il costo, calcolato nei limiti dei servizi pubblici a domanda individuale, per la fornitura di prestazioni e servizi, anche se effettuati in economia, va a diminuire il contributo eventualmente concesso dall'Amministrazione Comunale per la realizzazione delle iniziative o attività proposte da associazioni o enti.

Art. 18

Procedura di concessione dei contributi - assegnazione

1. L'istruttoria delle domande di contributo per tutti i casi previsti dall'art. 14 deve essere effettuata dal servizio competente, intendendosi per tale quello cui è attribuita la materia relativa all'attività o all'iniziativa da finanziare, nonché i relativi capitoli di bilancio.

2. Il servizio trasmette la domanda e la relativa istruttoria alla Giunta Comunale. Esaminata l'istruttoria la Giunta Comunale dispone in merito con formale atto deliberativo. Nell'individuazione dell'ammontare del contributo la Giunta Comunale definirà anche le modalità di erogazione dello stesso (unica soluzione o con acconti).

Art. 19

Procedura di erogazione dei contributi - rendicontazione

1. In caso di contributi concessi per le singole iniziative e/o attività e/o progetti, richiesti ai sensi dell'art. 14, a conclusione delle attività per le quali essi sono stati richiesti, e comunque entro 90 giorni dalla manifestazione o dall'assegnazione, i soggetti assegnatari di contributi sono tenuti a presentare all'amministrazione comunale apposita relazione che riporti le entrate e le spese sostenute. L'ammontare del contributo da erogare non potrà superare il totale delle spese dedotto il totale delle entrate.

2. In particolare le spese a cui i contributi erano destinati dovranno essere autocertificate.

3. L'effettiva erogazione del contributo potrà avvenire solo dopo la presentazione della documentazione di cui al comma 1.

5. La mancata presentazione della relazione, nei tempi sopraindicati, comporta la perdita del contributo concesso.

6. Qualora il comune di Romano d'Ezzelino risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti dei beneficiari, la liquidazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione.

Capo IV – PATROCINI

Art. 20 Oggetto

1. Il patrocinio rappresenta la manifestazione di apprezzamento e adesione morale dell'Amministrazione Comunale ad una iniziativa ritenuta meritevole per le sue finalità di natura sociale, culturale, scientifica, sportiva ed economica. Il patrocinio è rilasciato ad una singola e specifica iniziativa, anche di carattere continuativo e non può ritenersi esteso ad altre collaterali né a periodi successivi a quelli di svolgimento dell'iniziativa per cui è stato concesso.

Art. 21 Modalità di concessione

1. Il patrocinio è concesso dalla Giunta comunale.

2. Le istanze di Patrocinio dovranno pervenire al Sindaco o agli Assessorati di competenza almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa ed essere corredate da ampie motivazioni e opportuna documentazione. L'istanza di patrocinio deve indicare il tipo di iniziativa e le sue finalità, il programma, tempi, luoghi e modalità di svolgimento.

3. Il Responsabile di Settore competente effettuerà una preventiva istruttoria con la quale verificherà:

- a) che il soggetto promotore sia noto per la correttezza e la validità delle proprie iniziative;
- b) che l'iniziativa si svolga, tutta o in parte, nel territorio del Comune di Romano d'Ezzelino;
- c) che essa si realizzi con un concreto coinvolgimento di presenze e/o di partecipazione a livello comunale, e comunque rivesta rilevante interesse pubblico anche rispetto alle competenze e attività del Comune.

4. L'Amministrazione comunale può concedere il patrocinio, in deroga ai suindicati criteri, per iniziative, anche che si svolgono al di fuori del territorio comunale o con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine di Romano d'Ezzelino, qualora ricorrano condizioni eccezionali.

5. Il patrocinio non comporta l'automatica concessione di contributo economico o altri benefici che devono essere sempre espressamente richiesti nei termini previsti dal presente Regolamento.

Art. 22 Modalità di utilizzo

1. Dell'avvenuta concessione, di cui viene data comunicazione dal Responsabile del settore competente, gli organizzatori dovranno dare notizia con l'apposizione dello stemma del Comune e la scritta "con il Patrocinio del Comune di Romano d'Ezzelino", in tutte le forme di diffusione del programma dell'iniziativa (comunicati, manifesti, opuscoli, ecc.). La corretta ed adeguata menzione del Patrocinio costituirà elemento di valutazione nel caso di successive istanze da parte dello stesso soggetto organizzatore.

2. Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'ente che si riserva di riesaminare la domanda.

3. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previa ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati con il presente atto dal Comune di Romano d'Ezzelino.

4. Il Comune può in ogni caso revocare il patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine del Comune stesso.

Capo V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 (il quale ha abrogato l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412), provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.

2. L'albo è aggiornato annualmente (entro il 30 aprile di ogni anno) a cura del servizio Finanziario.

3. Per ciascun soggetto iscritto nell'albo sono nello stesso indicati:

- a) cognome, nome e indirizzo di residenza ovvero denominazione dell'ente, associazione, comitato o azienda ed indirizzo della sede sociale;
- b) finalità della concessione;
- c) disposizione di legge o di regolamento, in base alla quale la concessione è stata effettuata;
- d) importo del contributo e/o del beneficio economico concesso.

4. Il comune adotta idonei provvedimenti per assicurare la consultazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica da parte di tutti i cittadini, enti ed associazioni con la massima facilità di accesso e visione mediante pubblicazione all'albo pretorio nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003.

Art. 24

Rapporti e responsabilità - esclusioni

1. Il comune di Romano d'Ezzelino resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative.

2. Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati.

3. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

4. Sono escluse dal contributo del Comune le spese per uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto beneficiario già disponga o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri soggetti sia pubblici che privati.

Art. 25
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione consiliare di adozione.
2. Di esso viene disposta la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune.
3. Dal termine di cui al comma 1 è/sono abrogato/i il/i Regolamento/i comunale/i che disciplina/disciplinano la materia oggetto del presente Regolamento.